

COMUNE DI CITTÀ SANT. ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

(Regione Abruzzo)

Codice Fiscale: n. 00063640684

OGGETTO: Convenzione per la disciplina dell'utilizzazione, in comodato, di una parte dell'immobile sito in Città S. Angelo, alla Via Corso Umberto, n. 21 e meglio individuato nella planimetria allegata come parte integrante e sostanziale.

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di maggio presso la Residenza Comunale di Città S. Angelo, in piazza IV Novembre n. 1, nell'Ufficio di Segreteria,

PREMESSO

- che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 11/04/2019, si stabiliva di assegnare, in comodato, una parte dell'immobile sito in Città S. Angelo, alla Via Corso Umberto, n. 21 e meglio individuato nella planimetria allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto, alla ASP N. 1 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA", con sede in Città S. Angelo (PE), via Vertonica, s.n., al fine di farvi svolgere l'attività di centro giochi;

- che, con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 16 del 3/05/2019, la ASP approvava gli schemi di convenzione precedentemente approvati dal Consiglio comunale;



a) il dott. Antonino D'Arcangelo, nato a Città S. Angelo, il 28.07.1971, ivi residente in Via della Cona 85/1, codice fiscale DRCNNN71L28C750N, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Città Sant'Angelo, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del predetto Comune;

b) il sig. Dario Recubini, nato a Città Sant'Angelo il 3/04/1953, codice fiscale RCB DRA 53D03 C 750 Y, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante della "A.S.P. AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA "; con sede legale in Città S. Angelo (PE), Via Vertonica, s.n., sede operativa in Pescara, Piazza Italia, n. 30 (palazzo della Provincia) C.F. 02094600687, tel. n. 085 7950890 - fax n. 085 7959525, email amministrazione@pec.asp.pe.it - amministrazione@asp.pe.it, successivamente qualificabile come comodatario;

CONVENGONO E STIPULANO quanto appresso riportato:

(Articolo 1 - Premesse -)

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

(Articolo 2 - Finalità della convenzione -)

Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché gli obblighi di pubblico servizio intercorrenti tra il Comune, che mette a disposizione i locali in comodato, ed il

comodatario, che a fronte di tale disponibilità comunale si obbliga a svolgere l'attività di asilo nido nel rispetto delle condizioni descritte negli articoli seguenti.

(Articolo 3 - Durata -)

La durata della presente convenzione è fissata in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata previa verifica del rispetto degli obblighi in essa previsti. In caso di mancato rinnovo, l'ente è tenuto a dare un preavviso di almeno 24 mesi.

(Articolo 4 - Obblighi del comodatario in particolare -)

Il comodatario si obbliga ad utilizzare lo spazio concesso (meglio individuato nella planimetria allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto) per lo svolgimento dell'attività di asilo nido. (per bambini da 18 mesi a 3 anni) presso il centro storico all'interno dell'immobile sito in via Corso Umberto, n. 21, per il periodo dal 1° settembre al 30 giugno, dalle ore 08.00. alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì. Sono a carico del comodatario le spese per l'assistenza, l'attività didattica, ludica, per la refezione, per la cura dell'igiene dei bambini, per la pulizia dei locali, per l'arredamento, per l'attrezzatura e quant'altro necessario per garantire l'efficienza dell'attività. Per le ammissioni all'asilo nido, qualora la domanda sia superiore all'offerta, per la formazione delle liste di attesa, fin da

ora si stabilisce che il criterio di preferenza sarà quello delle condizioni economiche più svantaggiate, da rilevarsi mediante acquisizione di attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), nonché, in via subordinata, quello delle condizioni sociali e familiari più disagiate, accertate e segnalate dal servizio sociale comunale.


La retta a carico degli utenti non potrà essere superiore ad € 200,00 al mese, relativamente all'anno scolastico 2019/2020.

Eventuali aumenti per gli anni successivi, al solo fine di coprire i costi con i ricavi, con esclusione assoluta di ogni scopo di lucro, dovranno essere previamente autorizzati dall'ente, dietro istanza motivata del richiedente. Nello spazio concesso in comodato per le finalità fin qui ribadite, potranno essere ammessi solo bambini appartenenti a famiglie residenti o domiciliate nel Comune di Città S. Angelo.

(Articolo 5 - Obblighi del comodatario in generale -)

Il comodatario è tenuto a custodire ed a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto. Non può concederne ad un terzo il godimento senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno. Sono a carico del comodatario le spese per la manutenzione ordinaria, oltre quelle per la fornitura di energia elettrica e di acqua. Il comodatario è

obbligato alla restituzione alla scadenza del termine
convenuto. Se però, durante il termine convenuto, sopravviene
un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può
esigerne la restituzione, fornendo congruo preavviso ed alla
scadenza dell'anno scolastico. L'attività esercitata dovrà
uniformarsi ai principi di trasparenza, parità di trattamento
e non discriminazione. Il comodatario provvederà a munirsi
delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze,
permessi, oppure ad effettuare le volturazioni e quant'altro
necessario per dare esecuzione al presente contratto. Si
prevede, inoltre, l'obbligo di rispettare le prescrizioni in
materia igienico - sanitaria, pubblica sicurezza, tutela della
riservatezza, tutela dell'ambiente, prevenzione di
inquinamenti atmosferici, idrici, di prevenzione infortuni,
antincendio. Al personale dovrà essere applicato il
trattamento economico e giuridico previsto dal Contratti
Collettivi di Lavoro di Categoria, nonché garantita
l'osservanza delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale. Il personale dovrà essere qualificato, nonché
dotato di divisa. Il Comune resterà totalmente estraneo a
qualunque controversia dovesse sorgere tra il comodatario ed
il personale o soggetti comunque utilizzati. Nei confronti
degli utenti, il comportamento dovrà ispirarsi alla massima
correttezza, diligenza, professionalità, cortesia e
riservatezza (in quest'ultimo caso per le ipotesi di



trattamento dei dati personali e sensibili con applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Il personale non ottemperante dovrà essere richiamato, sanzionato e, in caso di ripetizione dell'inottemperanza, sostituito.

Il comodatario è tenuto, per tutta la durata del contratto, a consentire, ad un incaricato dipendente del Comune, con modalità e tempi da concordare, di poter accedere ai locali.

Espressamente vietata la cessione del contratto.

In caso di danni a terzi o di applicazione di sanzioni pecuniarie anche di carattere amministrativo, derivanti dall'esercizio dell'attività, l'obbligo di risarcimento e/o pagamento è totalmente a carico dell'esercente, con esclusione di qualunque forma di responsabilità (civile e/o penale e/o amministrativa) del Comune di Città S. Angelo, che resta estraneo a tutto ciò non è ad esso direttamente imputabile.

(Articolo 6 - Obblighi dell'Ente -)

Il Comune di Città S. Angelo concede l'utilizzazione, in comodato, di una parte dell'immobile sito in Città S. Angelo, alla Via Corso Umberto, n. 21 e meglio individuato nella planimetria allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto, alla "AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA ", con sede in Città S. Angelo (PE), Via Vertonica s.n.. L'ente si impegna a cooperare, per quanto possibile, ad agevolare il migliore espletamento dei servizi con particolare riferimento all'adozione tempestiva di

tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Le spese per il riscaldamento verranno sopportate dal Comune di Città S. Angelo. Il Comune di Città sant'Angelo potrà in essere tutte le azioni necessarie a verificare tutti i parametri di sicurezza dello stabile compresa l'agibilità e fornirà al comodatario il relativo certificato per l'uso convenuto entro la data di inizio dell'A.S. 2019-2020. Per tutti gli effetti del presente atto, il comodatario elegge domicilio legale presso questa Residenza comunale;

Il Comune informa il comodatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, accettato e sottoscritto

PER IL COMODATARIO (sig. Dario Recubini)

Dario Recubini

PER IL COMUNE (dott. Antonino D'Arcangelo)

Antonino D'Arcangelo





COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 11/04/2019

OGGETTO: Approvazione convenzione per la disciplina dell'utilizzazione, in comodato, di una parte dell'immobile sito in Città Sant'Angelo, Corso Umberto, n. 21, in favore della ASP Pescara (azienda pubblica servizi alla persona).

L'anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di Aprile alle ore 18:00, nella SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 05/04/2019, Prot. N. 9089, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
FLORINDI GABRIELE	SI	GIANFORTE LAURA	SI
FABBIANI ALICE	SI	DI BRIGIDA PIERPAOLO	--
GALLI FRANCO	SI	VENTURA ANGELO	SI
PRATENSE IGNAZIO	SI	RUGGIERI ROBERTO	--
DI GIACOMO DENIA	SI	PERAZZETTI MATTEO	SI
DI GIACOMO MIRKO	SI	VALLOREO MAURIZIO	--
LONGOVERDE PATRIZIA	SI	TRAVAGLINI LUCIA	--
COLLEVECCHIO MIRKO	SI	CIABARRA CARLO ANTONIO	--
DEL DUCHETTO FRANCO	SI		

Presenti n° 12 Assenti n° 5

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, GALLI FRANCO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 12 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- si stabiliva di far utilizzare, per cinque anni (fino alla fine dell'anno scolastico 2018/2019), in comodato, alla locale Parrocchia di San Michele Arcangelo, lo spazio esistente all'interno dell'immobile sito in Città S. Angelo, corso Umberto, n. 21, per l'esercizio dell'attività di **scuola dell'infanzia e micronido**;
- la Parrocchia, però, non dava disponibilità a rinnovare l'utilizzo dei locali in comodato;
- veniva acquisita, viceversa, la disponibilità per il convenzionamento, dell'**L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP.1** con sede legale in Città Sant'Angelo (Pe), Via Vertonica, s.n., C.F. 02094600687;
- si tratta di un soggetto pubblico, che non persegue scopi di lucro, con sede a Città Sant'Angelo: il Comune è anche componente dell'assemblea dei soci e portatore di interesse, ai sensi della L.R. 24 giugno 2011, n. 207;
- si tratta, in particolare, di un'azienda pubblica derivante dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (ex IPAB), ai sensi della Legge 17.07.1890 nr. 6972, risultanti operanti nel campo socioassistenziale, sociosanitario e socioeducativo del territorio regionale;
- la L.R. 24.06.2011 nr. 17, recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)" e ss. mm. e ii., in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della Legge nr. 328/2000 e del D.L.gs. nr. 207/2001, dettava norme finalizzate ad una migliore e razionale erogazione territoriale di servizi alla persona, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'espletamento delle attività stesse;
- con deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo nr. 108 del 24.02.2014, infatti, si costituiva l'A.S.P. – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Pescara, mediante trasformazione in Azienda Pubblica di 7 ex IPAB insistenti sul territorio provinciale aventi i requisiti previsti per la trasformazione;
- si intende autorizzare l'uso dei locali di che trattasi, in comodato, alla ASP n. 1;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 12, resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti (assenti fin dall'inizio i consiglieri Valloro, Ruggieri, Travaglini, Ciabarra e Di Brigida);

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. concedere all'**L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP.1**, con sede legale in Città Sant'Angelo (Pe), Via Vertonica, s.n., C.F. 02094600687, i locali siti in Città Sant'Angelo, Corso Umberto n. 21, per le finalità dettagliatamente descritte nelle convenzioni allegate;
3. dare atto che la spesa annua presunta ammonta ad € 28.000,00 come contributo per i servizi di mensa scolastica, in attuazione del diritto allo studio anche per gli alunni frequentanti gli istituti paritari e trova capienza nel bilancio di previsione 2019/2021 (intervento n. 1040105 – cap. 2510 art. 0);
4. rinviare, a successivi atti ed agli organi competenti, l'adozione delle deliberazioni e determinazioni consequenziali;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere;

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 12, resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti (assenti fin dall'inizio i consiglieri Valloro, Ruggieri, Travaglini, Ciabarra e Di Brigida);

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 627 del 05/04/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 05/04/2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 627 del 05/04/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente Dott. NERONE FABRIZIO in data 05/04/2019.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
GALLI FRANCO

Segretario Generale
Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 826

Il 23/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 28 del 11/04/2019 con oggetto: **Approvazione convenzione per la disciplina dell'utilizzazione, in comodato, di una parte dell'immobile sito in Città Sant'Angelo, Corso Umberto, n. 21, in favore della ASP Pescara (azienda pubblica servizi alla persona).**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 23/04/2019.

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA PROVINCIA DI PESCARA**

Sede legale SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N. , 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687 - TEL. 085.7950890 - FAX 085.7950525
EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; - PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it
www.asp.pe.it

Deliberazione n. 16 del 03/05/2019

Oggetto: Approvazione degli schemi di convenzione tra ASP e Comune di Città Sant'Angelo per la disciplina dell'utilizzazione, in comodato, di una parte dell'immobile sito in Città Sant'Angelo, Corso Umberto n. 21 per l'attività di micronido e scuola dell'infanzia.

L'anno 2019, il giorno 3 del mese di maggio, presso la sede operativa dell'ASP piazza Italia n. 30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione così composto:

Dott. Dario Recubini, *Presidente*, presente;
Sig. Ezio Donato di Marcoberardino, *Consigliere*, presente;
Sig. Andrea Buccella, *Consigliere*, presente;

funge da segretario verbalizzante il Dott. Sergio Di Felicianantonio, per deliberare in ordine all'oggetto di cui sopra;

PREMESSO che il Comune di Città Sant'Angelo è proprietario dell'immobile sito in Corso Umberto n. 21 adibito a scuola dell'infanzia e micronido;

che fino al termine dell'anno scolastico in corso (2018/2019) la gestione continuerà ad essere esercitata dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo;

che la Parrocchia di San Michele Arcangelo non ha rinnovato la propria disponibilità a continuare nella gestione dei suddetti spazi;

che l'ASP della provincia di Pescara si è resa disponibile a subentrare alla Parrocchia di San Michele Arcangelo per l'esercizio dell'attività di scuola dell'infanzia e micronido a partire dall'anno scolastico 2019/2020 e cioè dal 1° luglio 2019;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11/04/2019 venivano approvati gli schemi di convenzione tra l'ASP e il Comune di Città Sant'Angelo inerenti la disciplina dell'utilizzazione, in comodato, di una parte del ridetto immobile per l'attività di micronido e di scuola dell'infanzia;

che pertanto è necessario procedere all'approvazione degli allegati schemi di convenzione;


tanto premesso il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di approvare gli allegati schemi di convenzione;
- 3) di delegare il Direttore e/o il Responsabile Amministrativo allo svolgimento di tutte le procedure/attività di competenza;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il verbalizzante


Dott. Sergio Di Felicianantonio




Il Presidente

Dott. Dario Recubini





PIANTA PRIMO PIANO
 scala 1:100



PIANTA PIANO TERRA

scala 1-100